

Ordinanza
sull'indennità dei militari in servizio d'appoggio
per far fronte alla pandemia di coronavirus
(Ordinanza COVID-19 indennità dei militari)

del 22 aprile 2020 (Stato 6 marzo 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Art. 1 Oggetto e aventi diritto

¹ La presente ordinanza disciplina l'indennità per i militari che prestano servizio d'appoggio per far fronte alla pandemia di coronavirus.

² I militari hanno diritto all'indennità per ogni giorno di servizio in servizio d'appoggio prestato oltre la durata del loro servizio d'istruzione ordinario nell'anno in corso, se a causa di tali giorni di servizio d'appoggio subiscono un pregiudizio finanziario rispetto al reddito medio dell'attività lucrativa da loro esercitata prima del servizio.

³ Per i giorni di servizio prestati su base volontaria non sussiste alcun diritto.

Art. 2 Calcolo e importo massimo dell'indennità

¹ È indennizzato il 100 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa esercitata prima del servizio, dedotti l'indennità di perdita di guadagno secondo la legge del 25 settembre 1952² sulle indennità di perdita di guadagno, la continuazione del pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro e altri pagamenti compensatori dovuti per legge o per contratto.

² L'indennità per ogni giorno d'impiego ammonta al massimo a 200 franchi.

Art. 3 Contributi alle assicurazioni sociali

¹ Sull'indennità sono pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;

- d. per i lavoratori tenuti a pagare contributi: all'assicurazione contro la disoccupazione.

² I contributi alle assicurazioni sociali sono a carico, in parti uguali, dei militari interessati e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Art. 4 Esercizio del diritto

¹ I militari interessati devono far valere il diritto all'indennità con una domanda scritta al Comando Istruzione, Personale dell'esercito.

² L'Aggruppamento Difesa emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

Art. 5 Fissazione e pagamento

¹ L'indennità è versata alla persona avente diritto un'unica volta dopo la conclusione dell'impiego in servizio d'appoggio.

² L'indennità è fissata e pagata dall'Aggruppamento Difesa.

Art. 6 Finanziamento

L'indennità e i costi d'esecuzione risultanti per l'Aggruppamento Difesa sono finanziati dal DDPS.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 6 marzo 2020.

² Si applica per un periodo di sei mesi dalla data d'entrata in vigore.